



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6



UFFICIO AUTORIZZAZIONE TRAFFICO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI

P.O. Arch. Franco Lenarduzzi

IMPORTAZIONI / ESPORTAZIONI RIFIUTI

NORMATIVA INTERNAZIONALE VIGENTE

CAPOSALDO

- **CONVENZIONE DI BASILEA 22 marzo 1989**

Sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione

IMPORTAZIONI / ESPORTAZIONI RIFIUTI

NORMATIVA INTERNAZIONALE VIGENTE

- **Regolamento (CE) n. 1013/2006,**
del 14 giugno 2006 sulle “spedizioni di rifiuti”
- **Regolamento (CE) n. 1379/2007 del 26 novembre 2007**
sulla modifica degli allegati IA, IB, VII e VIII del Reg. (CE) n.1013/2006
- **Regolamento (CE) n. 1418/2007 del 29 novembre 2007**
sull'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III o IIIA del Reg.to 1013/2006 verso paesi non OCSE
- **Regolamento (CE) n. 669/2008 del 15 luglio 2008**
che integra l'allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006
- **Regolamento (CE) n. 740/2008 del 29 luglio 2008**
che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi

IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE RIFIUTI

NORME NAZIONALI ITALIANE

- **Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152,**
parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”-
articoli
 - 193 – Trasporto di rifiuti (p.to. 8)
 - 194 – Spedizioni transfrontaliere
 - 259 – Traffico illecito di rifiuti
 - 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- **Decreto Ministeriale n. 370, del 3 settembre 1998**
Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia
finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti

IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE RIFIUTI

NORME NAZIONALI ITALIANE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

- **Decreto Ministeriale del 3 giugno 2014, n.120,**
“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di **organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali**, dei requisiti tecnici e finanziari delle Imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali»
- **Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016**
“criteri, requisiti e modalità per iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nella **categoria 6** (Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE RIFIUTI

NORME NAZIONALI ITALIANE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- **Decreto 22 dicembre 2016 (G.U. 10.01.2017 n. 7)**

“Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento

CAP. 4 Organizzazione e gestione delle ispezioni

4.1 Sistema informatico di raccolta dati **SISPED**

IL REGOLAMENTO (CE) n. 1013/2006

Esclusioni

definizioni

e

procedure

ESCLUSIONI

- **SCARICO A TERRA DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA NORMALE ATTIVITA' DELLE NAVI E DELLE PIATTAFORME OFFSHORE**
- **SPEDIZIONI DI RIFIUTI PRODOTTI A BORDO DI AEREI, TRENI, AEROMOBILI E NAVI (finchè non sono scaricati a terra)**
- **SPEDIZIONI DI RESIDUI RADIOATTIVI**
- **SPEDIZIONI DI RIFIUTI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della DIRETTIVA 75/442/CEE (2006/12/CE)**
- **SPEDIZIONI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ANTARTIDE**

IL REGOLAMENTO (CE) n. 1013/2006

“DEFINIZIONI”

AUTORITA' COMPETENTI

A.C. di SPEDIZIONE:

l'autorità competente per la zona dalla quale ha INIZIO la spedizione

A.C. di DESTINAZIONE:

l'autorità competente per la zona verso la quale ha LUOGO la spedizione

A.C. di TRANSITO:

l'autorità competente per qualsiasi paese - diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione - ATTRAVERSO il cui territorio ha luogo la spedizione di rifiuti

NOTIFICATORE (chi intende effettuare una spedizione soggetta a notifica)

(in ordine gerarchico)

- 1. il PRODUTTORE INIZIALE o**
- 2. il NUOVO PRODUTTORE** **abilitato che effettua operazioni prima della spedizione o**
- 3. un RACCOGLITORE abilitato che ha riunito piccole quantità o**
 - a) un COMMERCIANTE registrato e autorizzato per iscritto**
 - b) un INTERMEDIARIO registrato e autorizzato per iscritto**
- 4. il DETENTORE** **se tutti i soggetti precedenti sono sconosciuti o insolventi**



ALTRE DEFINIZIONI

SMALTIMENTO INTERMEDIO:

le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 (raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare)

RECUPERO INTERMEDIO:

le operazioni di recupero R 12 e R 13 (scambio e messa in riserva)

MISCELA DI RIFIUTI:

i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati

IL REGOLAMENTO (CE) n. 1013/2006

“AMBITO DI APPLICAZIONE”

PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BASILEA

OCSE

**AUSTRALIA, CANADA, ISLANDA, GIAPPONE,
MESSICO, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA,
REPUBBLICA DI COREA, SVIZZERA, TURCHIA e USA**

PAESI EFTA

**ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA
SVIZZERA**

**15 paesi vecchia UE
CIPRO, ESTONIA, LITUANIA,
REPUBBLICA Ceca, LETTONIA,
MALTA, POLONIA, SLOVACCHIA,
SLOVENIA, UNGHERIA, BULGARIA
e ROMANIA**

UE


IL REGOLAMENTO (CE) n. 1013/2006

“PROCEDURE DI SPEDIZIONE”

PROCEDURE DI SPEDIZIONE


OBBLIGHI GENERALI D'INFORMAZIONE

Art. 18

- Rifiuti non pericolosi (All. III) 
 - ➡ recupero > 20 kg
- Rifiuti ➡ laboratorio < 25 kg
- Miscele di Rifiuti All. III A

NOTIFICA e AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE

CAPO I Art. 4


- Tutti i Rifiuti ➡ smaltimento
- Rifiuti pericolosi (All. IV) 
 - ➡ recupero
- Rifiuti fuori lista (non All. III e IV)
- Miscele di Rifiuti non classificate (non All. III e IV)

1. Persona che organizza la spedizione Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		2. Importatore/destinatario Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:	
3. Quantitativo effettivo: kg; litri:		4. Data effettiva della spedizione:	
5. a) Primo vettore (2): Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto: Data del trasferimento: Firma:	5. b) Secondo vettore: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto: Data del trasferimento: Firma:	5. c) Terzo vettore: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Mezzi di trasporto: Data del trasferimento: Firma:	
6. Generatore dei rifiuti (3): Produttore(i) iniziale(i), nuovo(i) produttore(i) o raccogliitore: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		8. Operazione di recupero (o eventualmente di smaltimento nel caso di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 4): Codice R/ Codice D: 9. Denominazione commerciale abituale dei rifiuti:	
7. Impianto di recupero Laboratorio Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		10. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti): i) Convenzione di Basilea, allegato IX: ii) Codice OCSE (se diverso da i): iii) Elenco comunitario dei rifiuti: iv) Codice nazionale:	
11. Paesi/State(i) interessati: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Esportazione/spedizione Transito Importazione/destinazione </div>			
12. Dichiarazione della persona che organizza la spedizione: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti obblighi contrattuali scritti con il destinatario (non richiesta per i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 4): Nome: Data: Firma:			
13. Firma del destinatario al ricevimento dei rifiuti: Nome: Data: Firma:			
DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO O DEL LABORATORIO:			

**CONTRATTO tra
CHI ORGANIZZA
la spedizione
E
CHI la RICEVE (*)**


**(*) obbligo per chi organizza
e per chi riceve di
riprendere i rifiuti o
di recuperarli in modo
alternativo e, se necessario,
di provvedere al deposito**

PROCEDURA di NOTIFICA e AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE



dopo 30 gg dall'accusa di ricev.to

FASE 2



All. II,3
(*)

(*) Può chiedere la registrazione
dei trasporti relativi alla notifica

NOTIFICATORE

SISPED

- 3 giorni

**Copia
All. IB**

A.C. SPEDIZIONE

A.C. TRANSITO

A.C. DESTINAZIONE

**Copia
All. IA**

All. IB



F.I.R.



traffico transfrontaliero di rifiuti
Arch. Franco Lenarduzzi





NOTIFICATORE

**Liberazione
FJ**

accusa
ricev.to

entro 3 gg

certificato
smaltimento

entro 1 anno

A.C. SPEDIZIONE

A.C. TRANSITO

A.C. DESTINAZIONE

traffico transfrontaliero di rifiuti
Arch. Franco Lenarduzzi

**OBBLIGHI DI RIPRENDERE I RIFIUTI
QUANDO LA SPEDIZIONE NON PUÒ ESSERE
PORTATA A TERMINE**

RIPRESA DEI RIFIUTI SE SPEDIZIONE AUTORIZZATA

Se una spedizione, regolarmente autorizzata, non può svolgersi secondo quanto previsto, l'AC di Spedizione provvede a che entro 90gg il notificatore (secondo la gerarchia stabilita dall'art.2, punto 15) reimporti i rifiuti o li smaltisca/recuperi in modo alternativo e corretto

L'obbligo di riprendere i rifiuti non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che una AC interessata ne venga a conoscenza

L'obbligo del notificatore (e in subordine dello Stato di spedizione) viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di smaltimento/ recupero o, in caso di impianti intermedi, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art.15, lett d)

LE SPESE PER LA RIPRESA DEI RIFIUTI SONO A CARICO:

- a) del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15);
o, qualora ciò risulti impossibile
- b) delle altre persone fisiche o giuridiche;
o, qualora ciò risulti impossibile
- c) dell'autorità competente di spedizione

OBBLIGHI DI RIPRENDERE I RIFIUTI NEI CASI DI SPEDIZIONI ILLEGALI

“SPEDIZIONE ILLEGALE”:

qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

1. **senza notifica** a tutte le autorità competenti interessate (es. cambio itinerario); o
2. **senza l'autorizzazione** delle autorità competenti interessate;
3. con l'autorizzazione ottenuta mediante **falsificazioni**, false dichiarazioni o frodi; o
4. in un modo che **non è chiaramente specificato** nella notifica o nei documenti di movimento; o
5. in **contrasto** con gli **articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43**; o
6. in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in **contrasto con la normativa comunitaria o internazionale**; o

“SPEDIZIONE ILLEGALE”:

(rifiuti non pericolosi o destinati al laboratorio)

- a) i rifiuti non sono elencati negli allegati III o III A o III B; o
- b) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
- c) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

*** il soggetto che organizza la spedizione ha gli stessi obblighi del NOTIFICATORE**

Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

Se responsabile il NOTIFICATORE, l'AC di Spedizione provvede affinché,

entro 30 gg, i rifiuti siano:

- a) ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,
- b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,
- c) dalla stessa AC

Se responsabile il DESTINATARIO, l'AC di Destinazione provvede affinché i rifiuti,

entro 30 gg, siano recuperati o smaltiti:

- a) dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile,
- b) dall' AC stessa

ALLEGATI

- **IA, IB e IC** = documenti di notifica, di accompagnamento e spiegazioni;
- **II** = informazioni e documenti che corredano la notifica;
- **III e III A** = rifiuti e miscele non pericolosi (parte I = All. IX BC, parte II OCSE)
- **III B** = rifiuti verdi in attesa inserimento OCSE e Basilea
- **IV e IV A** = rifiuti pericolosi (parte I = all.VIII BC, parte II OCSE)
- **V** = rifiuti soggetti al divieto di esportazione fuori OCSE (all. VIII BC, CER e OCSE)
- **VII** = modulo di accompagnamento rifiuti non pericolosi

- **ALLEGATO III**

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 18 («ELENCO VERDE») (1)

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti **non possono** essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, **qualora siano contaminati** da altri materiali in misura tale da:

....

- Parte I

I rifiuti di seguito indicati sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18:

rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea (2).

Ai fini del presente regolamento:

a) tutti i riferimenti all'elenco A dell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;

...

- Parte II

I rifiuti di seguito indicati sono parimenti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18.

Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli

- GB040 7112
- GC010 Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici
- GC020 Rottami elettronici

.....

• **ALLEGATO IV:**

**RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE
SCRITTE**
(«ELENCO AMBRA») (1)

Parte I

I seguenti rifiuti sono soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:

rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea (2).

Ai fini del presente regolamento:

a)

c) le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, se del caso, le voci OCSE GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II;

Parte II

I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:

Rifiuti contenenti metalli

AA010 261900 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento,

AC060 ex 381900 Fluidi idraulici

AC150 Clorofluorocarburi

AC160 Idrocarburi alogenati (halon)

.....

• **ALLEGATO V: :**

Introduzione

Parte 1 (1)

Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)

A1010 Rifiuti di metallo esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B

A1160 Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

A3120 Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)

B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile

B3010 Rifiuti solidi di plastica

B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta(*)

Parte 2

Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (1)

Parte 3

Elenco A [allegato II della convenzione di Basilea (2)]

Y46 Rifiuti domestici (3)

Y47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici ®

Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II (4))

AA 010 261900 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, traffico transfrontaliero di rifiuti
Arch. Franco Lenàrduzzi

AC150 Clorofluorocarburi

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

CATEGORIA 6

“ISCRIZIONE cat. 6 ”:

Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori (che ha sede per la nostra Regione a Trieste c/o gli Uffici della CCIAA in Piazza della Borsa) provvedono ad adeguare le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del D. Lgs. 205/2010.

Per l'iscrizione **cat. 6** occorre che l'impresa presenti la **domanda** (secondo modello appositamente predisposto dall'Albo, compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti dell'impresa stessa) alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell'impresa o la sede secondaria con rappresentanza stabile nel caso di impresa con sede legale all'estero.

Sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali:

- le imprese con sede legale nel territorio italiano;
- le imprese con sede legale all'estero e con la sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano;

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

SISPED

In attuazione del Regolamento UE n. 660/2014 il nostro Paese ha istituito una piattaforma informatica a livello nazionale. Il MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) ha infatti adottato il D.M. 22/12/2016 «Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.» (GU Serie Generale n.7 del 10-1-2017) con il quale è stato previsto il Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti (SISPED).

Con l'attivazione del **SISPED** dal 1 giugno 2017 (il programma è accessibile dal sito web del Ministero al link: <http://www.minambiente.it/pagina/sisped>) gli utenti, i notificatori e le stesse Autorità Competenti (A.C.), preposte all'emanazione degli atti di autorizzazione, devono caricare i dati relativi al traffico transfrontaliero di rifiuti.

L'Autorità Competente può attivare modalità di ispezione in via autonoma o con il supporto e la collaborazione di altre autorità di controllo. Si definiscono **"ispezioni"** le azioni di cui il punto 35 bis dell'art. 2 del Reg (CE) 1013/2006 s.m.i. *"...le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento."*